2025/1563

29.7.2025

DECISIONE 2025/1563 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda l'adozione di una deroga dell'OMC che permetta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dello US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2) L'articolo II, paragrafo 2, dell'accordo OMC, «prevede che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'accordo OMC ('accordi commerciali multilaterali') costituiscono parte integrante dell'accordo OMC e sono vincolaanti per tutti i membri».

(3) A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale.

(4) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1B o 1C dell'accordo OMC e relativi allegati.

(5) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

(6) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le funzioni di quest'ultima sono svolte dal Consiglio generale dell'OMC.

(7) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, l'OMC generalmente adotta le decisioni all'unanimità.

(8) Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT 1994») per il periodo dal 1º gennaio 1984 e al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri hanno prorogato la deroga in relazione all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994, fino al 31 dicembre 2019, estendendola ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo XIII del GATT 1994, nella misura necessaria agli Stati Uniti ad accordare un trattamento tariffario preferenziale alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati a norma delle disposizioni dell'*US Caribbean Basin Economic Recovery Act* («CBERA»). Il 17 ottobre 2019, i membri hanno prorogato la deroga relativa all'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994 fino al 30 settembre 2025, nella misura necessaria agli Stati Uniti ad accordare un trattamento tariffario preferenziale alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati a norma delle disposizioni del CBERA.

(9) A norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di decisione al Consiglio generale in merito alla concessione di una deroga dell'OMC che permetta loro di accordare un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ammissibili originari di paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito del CBERA dal 1º ottobre 2025 fino al 30 settembre 2030.

(10) A giustificazione della richiesta, gli Stati Uniti adducono l'estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell'ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera.

(11) La deroga in questione non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali dell'Unione con i beneficiari della deroga. Inoltre, l'Unione sostiene le iniziative contro la povertà e a favore della stabilità.

(12) È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale sia di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di concessione della deroga in conformità all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, poiché la deroga vincolerà i membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è di sostenere la deroga dell'OMC che permetterebbe agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ammissibili originari di paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi nell'ambito dell'*US Caribbean Basin Economic Recovery Act* dal 1º ottobre 2025 fino al 30 settembre 2030.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE